

**IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE NEL DECRETO-LEGGE n. 225/2010,
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 10/2011**

Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

- a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;**
- b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;**
- c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

**IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE NEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 n. 5
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO)
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 35/2012**

Art. 51 (*Potenziamento del sistema nazionale di valutazione*), comma 1
Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE NEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 n. 5
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO)
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 35/2012**

Art. 51 (*Potenziamento del sistema nazionale di valutazione*), comma 2

Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

I COMPITI DELL'INVALSI

NELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 213/2009

Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha le seguenti competenze:

- a. lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;**
- b. la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;**
- c. lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti**
- d. la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;**
- e. lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;**
- f. lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;**
- g. lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;**
- h. lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.**

I COMPITI DELL'INVALSI
NELL'ARTICOLO 1, COMMA 613, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

L'INVALSI, FERMO RESTANDO QUANDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 ... E NEL RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSUME I SEGUENTI COMPITI:

- FORMULA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROPOSTE PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**
- DEFINISCE LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**
- FORMULA PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL TEAM DI VALUTAZIONE**
- REALIZZA IL MONITORAGGIO SULLO SVILUPPO E SUGLI ESITI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE**